


**STATUTO
e
REGOLAMENTO**



**Associazione Sportiva Dilettantistica
*Pattinaggio Artistico Jolly – Trieste***

STATUTO

del:

Pattinaggio Artistico Jolly Trieste
Associazione Sportiva Dilettantistica

Titolo I

Art. 1 – Costituzione

È costituita un'Associazione sportiva dilettantistica denominata "PATTINAGGIO ARTISTICO JOLLY TRIESTE - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA".

Titolo II

Art. 2 – Durata

La durata dell'associazione è indeterminata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Titolo III

Art. 3 – Sede

L'Associazione ha sede in Trieste (TS) in Via di Giarizzole n.ro 38.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, unità locali operative, succursali, agenzie, rappresentanze e sezioni.

Titolo IV

Art. 4 – Scopo

L'associazione è apolitica e non ha fini di lucro. In base all'interesse collettivo dei soci ha quale scopo principale:

- la finalità dello sviluppo, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla pratica del pattinaggio artistico, intesa come attività didattica e come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza del pattinaggio artistico sia "a rotelle" che "su ghiaccio", ivi compresa la partecipazione a competizioni sportive;

Titolo IV

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di immobili e impianti e attrezzature sportive, propri o di terzi, necessarie alla pratica del pattinaggio artistico a rotelle e delle discipline complementari ad esso;
- ricorrendone i presupposti, attività lucrativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione di un posto di ristoro;
- organizzazione e realizzazione di attività spettacolistiche e sportive sia di natura artistica che agonistico sportiva in favore dei propri soci e anche dei terzi;
- promuovere, favorire e organizzare attività sportive dilettantistiche in genere, inclusa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- promuovere e favorire anche lo sviluppo e l'aggiornamento e il perfezionamento di altre attività sportive, quali, a titolo esemplificativo, la pallacanestro e la pallavolo;
- attuare progetti a titolo sperimentale di educazione sportiva nelle scuole organizzando anche cicli di lezioni dimostrative, corsi, incontri-spettacolo, seminari per il personale docente e genitori;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso, dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti;
- effettuare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di modico valore, in concomitanza di celebrazioni, manifestazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- promuovere lo studio e la pubblicazione di opere divulgative dell'attività;
- pubblicare periodici e notiziari riguardanti le attività associative, nonché curare la stampa, la riproduzione anche fotografica e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto associativo;

Per il raggiungimento di dette finalità l'associazione potrà, poi, collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti.

L'associazione potrà, inoltre, ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali quali ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da enti nazionali ed internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui svolge la propria attività.

L'associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'associazione, inoltre, deve avvalersi prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti

Titolo IV

o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Art. 5 – Accettazione delle norme federali

L'associazione accetta le direttive del C.O.N.I. e tutte le disposizioni statutarie della F.I.H.P., impegnandosi ad accettare e eseguire anche per i propri soci le decisioni dei suoi Organi. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli Statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle società affiliate.

L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante legale con diritto di voto nelle assemblee federali.

Art. 5.1 – Doveri dell'Associazione

Sulla base dell'accettazione delle norme federali, l'associazione per il tramite del suo legale rappresentante si impegna a:

- a) osservare le disposizioni del C.O.N.I., del presente Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;
- b) esercitare con lealtà sportiva l'attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, salvaguardando la funzione educativa, sociale e culturale dello sport;
- c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani Atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;
- d) assicurare l'assistenza tecnica agli Atleti tesserati ed agevolarne la partecipazione alle manifestazioni agonistiche e promozionali indette dalla Federazione;
- e) mettere a disposizione della F.I.H.P. gli Atleti selezionati per far parte della rappresentativa nazionale italiana;
- f) versare alla federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti nonché eventuali tasse o sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;
- g) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica in particolare.

Art. 5.2 – Diritti dell'Associazione

Sulla base dell'accettazione delle norme federali, l'associazione per il tramite del suo legale rappresentante si impegna a:

- a) partecipare alle assemblee federali Nazionali, Regionali e Provinciali;
- b) votare nelle assemblee Federali sempre che abbia maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 mesi rispetto alla data fissata per la celebrazione delle Assemblee, e che in detto periodo di anzianità di affiliazione, l'associazione abbia svolto effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali;

Titolo IV (fine); Titolo V

- c) partecipare all'attività federale ufficiale sia a livello Nazionale, Interregionale, Regionale e Provinciale che Internazionale in base a regolamenti specifici;
- d) organizzare manifestazioni in conformità con i regolamenti federali;

Titolo V

Art. 6 – Soci

Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati "Soci". Per tutti i rapporti con l'Associazione il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 – Numero

Il numero dei Soci è illimitato.

La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 8 – Categorie

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Onorari;
- c) Soci Ordinari;
- d) Soci Sostenitori;

Art 8.1 – Soci fondatori

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell'Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo e che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione

Artt. 8.2 – Soci onorari

Sono Soci Onorari coloro i quali avendo contribuito o contribuendo al conseguimento degli scopi dell'Associazione, tali sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Art. 8.3 – Soci ordinari

Sono Soci Ordinari coloro i quali, avendone fatto domanda e riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, vengono accolti come tali e/o coloro che intendono praticare l'attività sportiva come proposta dall'Associazione.

Art. 8.4 – Soci sostenitori

Sono Soci Sostenitori le persone fisiche, Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni Bancarie e/o Scientifiche che, in sintonia con gli scopi dell'Associazione, abbiano giovato all'Associazione stessa corrispondendo la relativa quota associativa.

Art. 9 – Obblighi dei Soci

I Soci, a qualsiasi categoria appartengono, sono tenuti a:

- a) all'osservanza e al rispetto di tutte le norme derivanti dallo Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni dell'Associazione e dalle deliberazioni prese dagli orga-

Titolo V

- ni sociali ivi comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie;
- b) difendere e onorare il buon nome dell'Associazione;
 - c) al rispetto individuale della normative federale e sportiva;
 - d) al versamento della quota associativa annuale come deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - e) al versamento delle quote d'iscrizione a corsi, al versamento dei canoni mensili, trimestrali o annuali a seconda della periodicità dell'attività, i cui importi sono determinati dal Consiglio Direttivo;
 - f) al versamento di eventuali contributi straordinari per far fronte alle spese necessarie dell'Associazione il cui ammontare sarà determinato dal Consiglio Direttivo previa delibera dell'assemblea dei soci;
 - g) al versamento della tassa di ammissione "una tantum" ove determinata dal Consiglio Direttivo all'atto dell'ammissione dei nuovi soci;
 - h) svolgere il proprio servizio nell'ambito dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

Art. 10 – Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno diritto di:

- a) frequentare i locali dell'Associazione;
- b) partecipare a tutte le manifestazioni e a tutte le attività indette dalla stessa;
- c) di essere eletti alle cariche sociali;
- d) di partecipare e votare nelle assemblee dell'Associazione;

Il diritto di voto non spetta ai soci in mora per il mancato versamento della quota associativa annuale di cui sub articolo 9 lettera d) e/o dei canoni di cui sub articolo 9 lettera e) o sono inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società. Il diritto di voto spetta solamente ai soci maggiorenni.

L'elettorato, attivo e passivo, spetta a coloro che:

1. hanno un'anzianità di iscrizione di almeno 12 mesi;
2. non abbiano avuto condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
3. non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche od inibizioni complessivamente superiori ad un anno;
4. non abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito dell'utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
5. non facciano parte di altre associazioni sportive nell'ambito della stessa federazione sportiva con lo stesso tesseramento, salvo una espressa e motivata autorizzazione del Consiglio Direttivo, fermo restando il limite generale rappresentato dal contrasto con gli interessi dell'Associazione;

Art. 11 – Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per esclusione;

Fermo restando l'articolo 7 e l'articolo 9, l'Associazione può compensare l'eventuale debito verso il socio, con qualsiasi credito vantato nei confronti del socio ivi compreso il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni sportive fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte dell'Associazione risponde verso questa, per il pagamento della quota annuale non versata, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Art. 11.1 – Esclusione e recesso

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che, in forma scritta, richieda il suo recesso al Consiglio Direttivo;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso l'associazione;
- d) che, nell'esecuzione dell'attività sportiva, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi associativi, derivanti anche da non osservanza di eventuali regolamenti interni;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi, allo scopo e all'oggetto dell'Associazione;
- f) che eserciti un atteggiamento non leale e rispettoso verso gli altri soci e non educativo verso i soci di minore età;
- g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali e/o morali all'Associazione o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo associativo o dell'oggetto sociale;
- h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;

Il recesso diventa operativo con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o "a mano".

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci cooperatori, da farsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11.2 – Ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo apposita domanda scritta, anche su moduli già predisposti, che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;
- b) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al regolamento adottato ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) l'impegno al versamento della quota associativa e degli altri importi determinati dal Consiglio Direttivo;
- d) l'impegno al versamento dei canoni per l'attività sportiva nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- e) la dichiarazione di non essere né interdetto, né inabilitato e di non essere fallito non riabilitato;
- f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo attinente l'instaurando rapporto;

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato a mezzo raccomandata A.R. o "a mano" e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel libro dei soci.

Nel caso di mancato versamento di quanto dovuto entro il termine stabilito, la domanda verrà considerata decaduta.

Titolo VI

Art. 12 – Organi associativi

Gli Organi Associativi sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Titolo VII

Art. 13 – Assemblea

L'Assemblea è costituita dalla totalità di tutti i Soci ed è l'Organo sovrano dell'associazione.

1. L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

- L'Assemblea Ordinaria è convocata a cura del Presidente mediante lettera spedita 8 giorni prima della adunanza e avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima della adunanza o in altra forma deliberata dal Consiglio Direttivo, contenenti l'ordine del giorno, il luogo, anche diverso dalla

Titolo VII

sede sociale purché in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

2. In via ordinaria l'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di aprile successivo all'anno di esercizio, e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno od almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati né facciano richiesta scritta.

3. L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente su delibera del Consiglio Direttivo in caso di modifica dello statuto e nel caso di scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo.

Art. 14 – Voto e votazioni

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio, e che non sia Amministratore o dipendente o membro del Collegio dei Revisori, ove nominato. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Ove il delegato o il delegante fossero in mora con i versamenti, il diritto di voto non spetta sulla base dell'articolo 10, comma 2 del presente statuto.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 15 – Quorum costitutivi

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 16 – Quorum deliberativi

L'Assemblea delibera, sia in prima che seconda convocazione, con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti), ma, per delibere relative a modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno i 2/3 (due/terzi) di tutti gli aventi diritto, mentre per l'eventuale scioglimento dell'Associazione sono necessari i 3/4 (tre/quarti) di tutti gli aventi diritto.

Art. 17 – Delle adunanze e dei verbali

1. I lavori dell'Assemblea sono coordinati dal Presidente dell'Assemblea e dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di assenza o impedimento di questi,

Titolo VII

dal Vice Presidente, ove nominato, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età ovvero, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da altra persona designata dall'assemblea stessa.

2. Il Presidente nomina un Segretario, anche non socio, quando il verbale non viene redatto da un Notaio indicato dallo stesso Presidente.

3. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto dei soci a partecipare e a votare nell'assemblea, per constatare che questa sia stata regolarmente convocata e che sia regolarmente costituita, nonché per dirigere e regolare la discussione.

4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare di verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

5. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

6. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico ove necessario, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle assemblee dei soci.

7. Ogni socio ha diritto di prendere visione del libro dei soci e del libro delle assemblee dei soci.

Art. 18 – Competenze

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca nel proprio seno il Consiglio Direttivo e il Presidente;
- b) esprime pareri non vincolanti e suggerimenti sull'indirizzo generale dell'attività svolta o da svolgere;
- c) delibera su tutto quanto viene ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e più precisamente:
 - sull'inventario dei beni;
 - sui rendiconti consuntivi finanziari annuali;
 - sul rendiconto preventivo finanziario annuale, ove redatto;
 - sulla relazione morale e tecnica dell'esercizio trascorso;
 - sui regolamenti ed i loro aggiornamenti;
 - su eventuali contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo;
 - sulle modifiche statutarie (con le modalità di cui all'art. 16);
 - sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo (con le modalità di cui all'art. 16)
 - su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Titolo VIII

Art. 19 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il governo dell'Associazione e ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Art. 20 – Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 7 (sette) secondo il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione della nomina.

Il Presidente, distribuisce, fra gli altri facenti parte il Consiglio stesso, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità.

Le cariche da assegnare sono le seguenti:

- a) un Vice-Presidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di sua assenza e/o impedimento;
- b) un Segretario, che cura la conservazione di tutti i documenti associativi, tenendoli a disposizione di qualsiasi Socio che volesse prenderne visione;
- c) un Tesoriere-Economo, con funzioni amministrative e contabili;
- d) il Direttore Sportivo, che provvede all'affiliazione e al tesseramento presso la F.I.H.P., all'assicurazione dell'associazione e degli atleti, aggiorna il libro soci, cura i rapporti con le altre associazioni;

Tutte le suddette cariche, compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio e sono tutte onorarie e gratuite, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute da parte dei consiglieri relativamente ad un incarico specifico deliberato.

Art. 21 – Nomina e sostituzione dei consiglieri

I Consiglieri resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina e con un minimo di 3 anni.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero di giusta causa.

E' ammessa la rieleggibilità.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, restando in carica la maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dai soci; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prossima Assemblea che provvede alla nomina. Se per altro cessano dalla carica la maggioranza dei componenti del-

Titolo VIII

l'organo amministrativo i soci devono provvedere alla sostituzione dei membri cessati potendo i consiglieri rimasti in carica compiere solo atti di ordinaria amministrazione. I soggetti nominati in sostituzione di quelli cessati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina

La cessazione dei consiglieri per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 22 – Adunanze

Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente, od in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti né faccia richiesta scritta.

Il Consiglio Direttivo delibera con voto palese ed a maggioranza semplice (50% più uno dei presenti), ma, per delibere relative:

- a) a modifiche statutarie;
 - b) all'eventuale scioglimento dell'Associazione;
 - c) alla sostituzione di Consiglieri venuti a mancare;
 - d) all'ammissione di nuovi Soci Ordinari, Onorari e Sostenitori;
- è necessaria l'unanimità dei componenti il Consiglio Direttivo.

Art. 23 – Quorum

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga almeno il 50% più uno dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

Art. 24 – Verbali

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono sempre presiedute dal suo Presidente, o, in caso di sua assenza e/o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato, che cura la stesura dell'apposito verbale che, sottoscritto dal, Presidente, dal segretario verbalizzante da e tutti i presenti, sarà conservato agli atti.

Art. 25 – Competenze

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) gestire amministrativamente l'Associazione;
- b) vigilare sull'osservanza dello Statuto e dei regolamenti;
- c) rendere conto all'Assemblea di ogni iniziativa intrapresa o da intraprendere o da portare a termine;
- d) determinare l'attività da svolgere e provvedere ad ogni iniziativa tendente al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- e) nominare, su proposta del Presidente, un Vice-Presidente;

- f) mettere in atto tutte le delibere dell'Assemblea;
 - g) ammettere ed escludere soci come previsto dagli articoli 11.1 e 11.2 del presente statuto;
 - h) deliberare l'ammontare della quota associativa annuale, delle quote d'iscrizione a corsi e/o canoni mensili, trimestrali o annuali, eventuale tassa di ammissione "una tantum" per i nuovi soci, nonché, previa delibera dell'assemblea ordinaria dei soci, eventuali contributi straordinari per far fronte alle spese dell'Associazione;
 - i) predisporre i seguenti documenti e sottoporli al voto dell'Assemblea:
 - l'Inventario dei Beni patrimoniali al 31 dicembre di ogni anno;
 - il Rendiconto Finanziario Consuntivo al 31 dicembre di ogni anno;
 - l'eventuale Rendiconto Finanziario Preventivo al 1° gennaio di ogni anno;
 - l'eventuale Rendiconto Economico Consuntivo al 31 dicembre di ogni anno e l'eventuale Rendiconto Economico Preventivo;
 - la Relazione Morale e Tecnica dell'esercizio trascorso;
 - il Programma per l'esercizio entrante;
 - i Regolamenti interni ed i loro aggiornamenti;
 - le eventuali modifiche allo Statuto (secondo le modalità di cui all'Art. 16);
 - la relazione che motivi l'eventuale scioglimento dell'Associazione (secondo le modalità di cui all'Art. 16);
- l'Associazione o se abbiamo svolto attività che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Titolo IX

Art. 26 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e come tale:

- a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi;
- b) ha la facoltà di riscuotere e quietanziare a nome dell'Associazione;
- c) firma atti e documenti che comportino impegno per l'Associazione;
- d) convoca l'Assemblea, nei casi e con le modalità previsti;
- e) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede, nei casi e con le modalità previsti;
- f) dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese sia dal Consiglio Direttivo che dall'Assemblea dei soci;
- g) stipulare le convenzioni, i contratti e compiere tutti gli atti giuridici relativi all'associazione in caso d'urgenza e d'indifferibilità può assumere i poteri del Consiglio direttivo, chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

h) ha la facoltà di delegare altri componenti l'Associazione all'esecuzione dei vari adempimenti;

Art. 26.1 – Rappresentanza

Il Presidente, in caso di assenza e/o impedimento, viene sostituito, a tutti gli effetti, dal Vice-Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Titolo X

Art. 27 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'associazione.

Il Patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito dalle quote versate dai Soci Fondatori.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il suo Patrimonio sarà devoluto ai fini sportivi, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, Legge 662/97.

E' fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Arti. 28 – Risorse economiche

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- g) finanziariamente comunque pervenuti;
- h) eventuali introiti derivanti da iniziative di carattere culturale e/o ricreativo.

Art. 29 – Esercizio sociale e rendiconto

L'esercizio sociale e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare e iniziano il 1° di gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Alla fine dell'esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del rendiconto finanziario.

Titolo X (fine); Titolo XI

Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione finanziaria dell'associazione, con separata indicazione dei proventi e delle spese dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto quella istituzionale.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Ove ritenuto dal Consiglio Direttivo, nel rendiconto potranno anche essere espresse con dettaglio le poste creditorie e debitorie.

Copia del rendiconto consuntivo, ed, ove redatto del rendiconto preventivo, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati presso la sede sociale nei 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 30 – Il collegio dei revisori dei conti

Composizione, durata e funzioni

Il Collegio dei revisori dei conti o il revisore unico, ove nominato, è costituito da 3 membri effettivi e da due supplenti, nominati dall'assemblea tra i soci, oppure anche tra esterni, tenendo conto della loro competenza.

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, potrà essere sostituito dal Revisore Unico.

Il Collegio dei revisori dei conti nomina, al suo interno, il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni.

L'incarico di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Il Collegio, a termini di legge, accerta la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e controlla i conti consuntivi della stessa, accompagnandoli con una relazione.

Art. 31 – Il collegio dei probiviri

Composizione, durata e funzioni

L'assemblea può eleggere un Collegio dei Probiviri, costituito da tre componenti, scelti anche tra esterni all'associazione, tra cui viene eletto il Presidente; dura in carica tre anni.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di deliberare per la soluzione di vertenze in tutti i casi in cui il suo intervento sia richiesto da un associato o da un organo dell'associazione.

Titolo XI

Art. 32 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

In caso di controversie l'unico Foro competente è quello di Trieste.

Premessa

Il Pattinaggio Artistico Jolly – Associazione Sportiva Dilettantistica (di seguito “Associazione”), nella persona del Presidente pro tempore ed a seguito della votazione favorevole della totalità dei membri del Consiglio Direttivo, come previsto dall’articolo 25, lettera i), numero 7 dello Statuto sociale, ha approvato in data 20/11/2007 il seguente, che è parte integrante dello Statuto sociale come approvato in data 23/6/2005, il quale entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2008 e non ha effetto retroattivo

REGOLAMENTO

Titolo I - Disposizioni generali

Capo I - Applicazione e finalità

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento è valido nei confronti di tutti i soci del Pattinaggio Artistico Jolly, regolarmente iscritti secondo le disposizioni statutarie, i quali sono tenuti a rispettarlo ed a farlo rispettare da eventuali loro ospiti, della cui inadempienza essi sono chiamati a rispondere di fronte agli Organi competenti dell’Associazione.

Art. 2 – Conoscenza delle norme

L’ignoranza delle norme statutarie o regolamentari, nonché delle disposizioni emanate dagli Organi competenti dell’Associazione non può essere invocata a nessun effetto.

Art. 3 – Finalità del Regolamento

Le norme previste dal presente Regolamento concorrono a definire le regole ed i comportamenti ai quali devono attenersi i soci e i loro ospiti affinché possano essere raggiunti gli obiettivi educativi e sportivi che l’Associazione si pone, in conformità a quanto disposto nello Statuto.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 4 – Finalità delle attività associative

L'attività educativa dell'Associazione si basa sui principi generali del rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente nonché dell'accettazione del prossimo. Essa è particolarmente rivolta allo sviluppo, negli atleti, di una presa di coscienza delle regole della vita comunitaria, di un atteggiamento positivo nei confronti delle attività, di un'autonomia personale, della capacità di scelta e di auto-orientamento.

Capo II - Elementi fondamentali

Art. 5 – Colori sociali e simbolo

I colori sociali sono il bianco ed il giallo.

Lo stemma simbolico dell'Associazione è un cappello da giullare a tre punte, colorate di bianco, nero e giallo.

Art. 6 – Anno sociale, anno sportivo e frequenza

L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. La frequenza annuale è obbligatoria per i corsi agonistici, mentre per il corso di avviamento (principianti) essa è limitata a dieci mesi.

L'anno sportivo inizia il 1° settembre e termina con l'ultimo impegno agonistico dell'anno successivo.

Capo III - Condotta nell'ambiente sociale

Art. 7 – Obblighi fondamentali del socio

Tutti coloro i quali sono autorizzati ad accedere agli ambienti sociali sono tenuti ad osservare le norme del comportamento civile.

Ogni socio è tenuto a contribuire affinché sia rispettato e curato il materiale di ciascuno e dell'Associazione, siano mantenuti puliti gli ambienti associativi, sia evitata ogni forma di aggressività sia essa verbale o fisica, sia accettata la diversità degli altri e la propria.

Art. 8 – Responsabilità per danni

Ogni danno arrecato agli impianti o alle attrezzature dell'Associazione deve essere risarcito dal responsabile.

Art. 9 – Inquinamento dell'ambiente sociale

È vietato fumare ovunque. È consentito introdurre negli spazi associativi cani o altri animali, purché dotati di guinzaglio.

È vietato portare nell'impianto oggetti che possano arrecare danni a sé o agli altri per i quali l'Associazione declina ogni responsabilità.

All'interno degli spazi associativi non è consentito l'ingresso a qualsivoglia veicolo, se non in casi straordinari di necessità ed urgenza.

Art. 10 – Divieti speciali vigenti in pista

È vietato l'uso di cibi e bevande, gomme da masticare e simili all'interno della pista. È vietato sedersi sulle balaustre e scavalcarle.

Titolo II - Utilizzo dell'impianto

Capo I - Responsabilità di gestione

Art. 11 – Competenza del Consiglio Direttivo

L'impianto sportivo e le relative attrezzature sono gestite dall'As-sociazione mediante l'attività del Consiglio Direttivo, il quale può decidere della concessione degli stessi o di parte di essi ad associazioni o enti locali che offrono idonee garanzie.

Art. 12 – Concessione e cura dell'impianto

L'Associazione fornisce l'impianto e le attrezzature e cura, con personale proprio, la custodia, il funzionamento e la manutenzione degli stessi, salvo diversi accordi con i beneficiari della concessione dell'impianto.

Art. 13 – Rimborso forfettario

L'Associazione consente l'uso dell'impianto per gare, manifestazioni e allenamenti a tutti gli enti, associazioni che ne fanno regolare richiesta scritta, specificando il motivo e il genere della manifestazione, subordinatamente al pagamento di un rimborso forfettario fissato dal Consiglio Direttivo.

L'impianto può altresì essere concesso a titolo gratuito per manifestazioni aventi carattere di pubblica beneficenza.

Art. 14 – Modalità della concessione

Le modalità della concessione d'uso vengono stabilite dal Consiglio Direttivo, sentite le richieste e fatte salve le necessità primarie dell'Associazione.

L'accesso all'impianto da parte dei concessionari è comunque subordinato alla presenza di un responsabile dell'Associazione.

Capo II - Doveri dei concessionari

Art. 15 – Rispetto delle istruzioni

I concessionari sono tenuti a rispettare tutte le istruzioni impartite verbalmente o mediante avvisi esposti all'interno dell'impianto.

Art. 16 – Obblighi generali

Gli enti, società o gruppi che ottengono in concessione l'uso dell'impianto e delle attrezzature sono tenuti a:

- non danneggiare l'impianto e risarcire eventuali danni arrecati;
- pagare il rimborso forfettario entro i termini prefissati;
- utilizzare all'interno dell'impianto, durante il tempo dell'uso, personale di vigilanza proprio;
- munirsi dei permessi di Pubblica Sicurezza, se necessari;
- sollevare l'Associazione da ogni responsabilità in ordine a eventuali incidenti di qualsiasi tipo occorsi alle persone fisiche e alle cose in seguito all'uso dell'impianto e relative attrezzature.

Art. 17 – Impiego di attrezzature esterne

L'impiego di ulteriori attrezzature di qualunque genere che non siano in dotazione nell'impianto dell'Associazione deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Incombenze ulteriori relative all'evento

Tutte le incombenze derivanti da esigenze di pubblica sicurezza, prevenzione incendi, prevenzione infortuni e gestione delle emergenze inerenti la manifestazione, dovranno essere assunte sia per la parte economica, che per quella organizzativa e procedurale, dal concessionario.

Art. 19 – Esonero da responsabilità

L'Associazione non risponde degli oggetti e dei valori lasciati incustoditi nell'impianto.

Titolo III - I Soci

Capo I - Ammissione e recesso dei soci

Art. 20 – Iscrizione

Fatte salve le disposizioni statutarie relative all'ammissione dei soci, l'iscrizione all'Associazione è annuale e decorre dal giorno in cui l'iscrizione è accettata per iscritto dal Consiglio Direttivo.

L'importo della quota d'iscrizione è deciso dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno sportivo e deve essere saldato in un'unica rata.

Art. 21 – Soci minorenni

I minorenni possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci atleti solamente se almeno uno dei genitori o chi ne fa le veci è socio ordinario, onorario, benemerito o fondatore dell'Associazione.

Art. 22 – Recesso

Le richieste di recesso dall'Associazione deve essere comunicata per iscritto tramite lettera R.R. entro il 20 novembre per l'atleta non agonista ed entro il 31 ottobre per l'atleta agonista. In mancanza di tale richiesta scritta, l'iscrizione si intende tacitamente rinnovata.

Art. 23 – Partecipazione all'attività sportiva

Gli atleti che intendono partecipare all'attività sportiva dell'Associazione sono tenuti a presentare, all'atto dell'iscrizione, il certificato medico di sana e robusta costituzione.

Ogni anno, a partire dall'età di 8 anni, gli atleti sono tenuti ad effettuare regolare visita presso l'istituto di Medicina dello Sport del CONI, per partecipare regolarmente all'attività sportiva.

Capo II - Canoni di frequenza ai corsi

Art. 24 – Annualità del canone

L'importo dei canoni annuali di frequenza è stabilito dal Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno sportivo e non varia per tutta la durata dello stesso. Nel caso in cui l'atleta, superando il grado di abilità, cambi il corso di appartenenza, il canone sarà adeguato alla nuova situazione.

Titolo III – I Soci

Il canone di frequenza ai corsi è annuale e può essere saldato in rate mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Esso deve essere saldato indipendentemente dalla frequenza.

Art. 25 – Pagamento

Il pagamento del canone deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del mese, festività incluse, pena un'indennità di mora pari al 10% per ogni ritardata mensilità.

Il Consiglio Direttivo può concedere deroghe per motivate e documentate assenze o altri problemi di notevole entità.

Art. 26 – Corso di avviamento

Il corso di avviamento (principianti) ha la durata di dieci mesi. Esso comprende il periodo da settembre a giugno, e pertanto chi si iscriva successivamente al mese di settembre è tenuto al pagamento di una frazione dell'importo totale relativa al periodo di frequenza del corso.

Il canone di frequenza di tale corso deve essere saldato in 2 rate, la prima all'atto dell'iscrizione, la seconda all'inizio del sesto mese di frequenza.

Gli atleti principianti hanno la facoltà di fruire delle lezioni anche per i mesi di luglio ed agosto purché ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo entro il 31 maggio c.a.

Art. 27 – Infortuni

In caso di infortunio o malattia, il socio può presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo, di esonero totale o parziale dal pagamento del canone di frequenza, corredata da certificato medico, aggiornato mensilmente, che comprovi la malattia o l'infortunio che non consente all'atleta di frequentare i corsi.

Art. 28 – Agevolazioni per i nuclei familiari numerosi

Il secondo atleta appartenente allo stesso nucleo familiare ha diritto alla riduzione del 10% sul canone base. Il terzo atleta dello stesso nucleo familiare ha diritto alla riduzione del 50% sul canone base. Il quarto e i successivi atleti dello stesso nucleo familiare hanno diritto alla riduzione del 100% sul canone base.

Per la qualificazione come secondo, terzo, quarto o successivo atleta della famiglia fa fede la data dell'iscrizione e, se questa è la medesima, è agevolato l'atleta più giovane.

Art. 29 – Agevolazioni per gli atleti impegnati in più specialità

Ogni atleta che segua i corsi di più specialità ha diritto alla riduzione del 10% sulla seconda specialità e del 50% sulla terza. Dalla quarta specialità in poi la riduzione è del 100%.

Titolo III – I Soci

La qualificazione della specialità come prima, seconda, terza o quarta è stabilita dal Settore Tecnico, di cui all'articolo 35 e seguenti, d'intesa con il Consiglio Direttivo all'inizio dell'anno sportivo.

Art. 30 – Agevolazioni per meriti sportivi

L'atleta che vince la medaglia d'oro al campionato italiano ha diritto alla riduzione del 10% sul canone annuale, per l'anno in cui rimane campione in carica. L'atleta che vince la medaglia d'argento o di bronzo al campionato italiano ha diritto alla riduzione del 5% sul canone annuale, per l'anno in cui rimane in carica.

L'atleta che vince la medaglia d'oro al campionato europeo ha diritto alla riduzione del 50% sul canone annuale, per l'anno in cui rimane campione in carica. L'atleta che vince la medaglia d'argento o quella di bronzo al campionato europeo ha diritto ad una riduzione del 10% sul canone annuale per l'anno in cui rimane in carica.

L'atleta che vince la medaglia d'oro, d'argento o di bronzo al campionato mondiale ha diritto alla riduzione del 100% sul canone annuale in perpetuo, ed è inoltre nominato socio onorario dell'Associazione.

Capo III - Orario degli allenamenti

Art. 31 – Definizione dell'orario

L'orario degli allenamenti è stabilito all'inizio dell'anno sportivo dal Consiglio Direttivo d'intesa con il Settore Tecnico.

Esso entra in vigore a partire dalla data stabilita dal Consiglio Direttivo d'intesa con il Settore Tecnico ed è affisso alla bacheca dell'Associazione una settimana prima di tale data.

Art. 32 – Modifiche all'orario di allenamento

Le eventuali modifiche dell'orario di allenamento, siano esse transitorie o definitive, e riguardino uno solo o tutti i corsi, devono essere affisse alla bacheca dell'Associazione almeno sette giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo orario, salvo casi eccezionali di necessità ed urgenza.

Capo IV - Facoltà dei soci

Art. 33 – Organizzazione di eventi

I soci possono organizzare riunioni, feste, celebrazioni, intrattenimenti vari nei locali dell'Associazione secondo le norme del Titolo II del presente Regolamento, in seguito a richiesta scritta redatta e inviata almeno 15 giorni prima

dell'evento e regolarmente accolta dal Consiglio Direttivo, previo versamento di un rimborso forfettario stabilito in accordo con l'organo dirigenziale.

Art. 34 – Rappresentanti di corso

I soci possono individuare e nominare un rappresentante di corso, incaricato di mantenere i rapporti fra il Settore Tecnico e le famiglie per l'intera durata dell'anno sportivo.

Titolo IV - Organi dell'Associazione

Capo I - Settore Tecnico

Sezione I – Caratteristiche dell'Organo

Art. 35 – Composizione

Ferme restando le disposizioni statutarie relative agli organi dell'Associazione, è costituita la Commissione del Settore Tecnico, composta da tutti gli allenatori che operano stabilmente nell'Associazione.

Essa è presieduta ed organizzata dal Responsabile del Settore Tecnico, nominato dal Consiglio Direttivo, il quale periodicamente organizza delle riunioni e riferisce al Consiglio Direttivo della sua attività e di quella dei singoli allenatori.

Art. 36 – Suddivisione

Il Responsabile del Settore Tecnico può suddividere il gruppo degli allenatori per specialità, e indire riunioni separate, ma è tenuto a riunire almeno una volta all'anno tutti gli allenatori indipendentemente dalla loro specialità di insegnamento.

Art. 37 – Riunioni

Per ogni riunione del Settore Tecnico, anche quelle relative ad una sola o più specialità, è redatto un verbale, di cui una copia è messa a disposizione del Consiglio Direttivo ed un'altra è affissa alla bacheca dell'Associazione.

Art. 38 – Competenze

La Commissione del Settore Tecnico delibera a maggioranza su tutte le questioni di carattere tecnico e sportivo, quali, tra le altre:

- la redazione dei programmi annuali di allenamento e di gara;
- la redazione degli orari annuali;

Titolo IV – Organi dell'Associazione

- la composizione dei corsi a seconda delle capacità degli atleti;
- le date dei test di valutazione;
- l'iscrizione degli atleti alle gare e la loro partecipazione a stage, raduni od altre manifestazioni
- la designazione degli atleti affidati a ciascun allenatore;
- la designazione degli allenatori responsabili di una trasferta o di una competizione.

Sezione II – Sistema di valutazione del processo di apprendimento degli atleti

Art. 39 – Definizione di “grado”

Il Settore Tecnico suddivide le competenze tecniche basilari e complesse per l'esercizio del pattinaggio artistico in 11 elenchi di esercizi specifici denominati “gradi”.

Essi sono organizzati in ordine di difficoltà crescente dal 1° all'11° e comprendono esercizi che devono essere eseguiti a secco, con uno e due pattini.

Art. 40 – Test di valutazione

Per accertare l'acquisizione delle competenze, il Settore Tecnico organizza dei test di valutazione, tenuti dal Responsabile del Settore Tecnico o da chi ne fa le veci, purché nominato dal primo. Al termine di tali test e a cura dell'esaminatore, sono compilate le schede personali di ciascun atleta, le quali contengono la valutazione degli esercizi e le eventuali carenze riscontrate, con le opportune proposte di lavoro.

Art. 41 – Passaggio di grado

Ogni atleta deve dimostrare nei test di valutazione di avere acquisito la padronanza di ogni grado e solo in seguito al parere favorevole dell'esaminatore può affrontare il grado successivo.

Art. 42 – Riconoscimento simbolico

Al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel grado, all'atleta è consegnata una stellina adesiva simboleggiante tale risultato, che egli appone sulla tuta sociale .

Art. 43 – Variazioni

Il Settore Tecnico può, in qualsiasi momento, variare la composizione dei gradi e aumentarne o diminuirne il numero, pubblicando tempestivamente tali variazioni.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 44 – Informazioni

Le tabelle in cui sono elencati i gradi e i corrispondenti esercizi, le date dei test ed ogni altra informazione necessaria sono affisse alla bacheca dell'Associazione.

Capo II - Altri organi

Sezione I - Consiglio dei soci

Art. 45 – Costituzione

È facoltà del Consiglio Direttivo nominare un Consiglio dei soci, i membri del quale coadiuvano il Consiglio Direttivo nell'espletamento dei compiti espressamente richiesti dal Presidente dell'Associazione.

Art. 46 – Modalità dell'incarico

I membri di detto Consiglio possono recedere in qualsiasi momento dal loro incarico previo preavviso scritto, possono essere sollevati dallo stesso per decisione del Consiglio Direttivo e decadono dall'incarico alla scadenza del mandato che lo stesso Consiglio Direttivo ha per essi stabilito.

Art. 47 – Coordinatore

Il Consiglio dei soci nomina al suo interno un Coordinatore che può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo prendendo parte alla discussione, ma senza diritto di voto.

Sezione II – Gruppi di lavoro

Art. 48 – Costituzione

È facoltà del Consiglio Direttivo istituire dei Gruppi di lavoro composti da soci per lo svolgimento di attività anche temporanee od occasionali, affidandone la responsabilità ad un membro del Consiglio stesso che, periodicamente, relaziona al Consiglio sull'attività del gruppo.

Art. 49 – Durata dell'incarico

La durata dell'incarico è stabilita al momento del conferimento dello stesso, commisurata alle esigenze dell'attività da svolgere. I soci possono recedere da detto incarico in qualsiasi momento previo preavviso scritto e possono esserne sollevati per decisione del Consiglio Direttivo.

Sezione III – Consiglio giudicante

Art. 50 – Costituzione

Con la funzione di giudicare il comportamento dei soci e il rispetto, da parte degli stessi e dei loro ospiti, del presente Regolamento è all'uopo costituito un Consiglio giudicante.

Esso è formato da un dirigente, scelto dal Consiglio Direttivo, da un allenatore, scelto dal Settore Tecnico, e da un socio, scelto tra loro dai genitori degli atleti del corso di primo grado.

Art. 51 – Rinvio

Le modalità d'azione e i poteri del Consiglio giudicante sono regolati dagli articoli 77-88 del presente Regolamento.

Titolo V - Condotta degli atleti

Capo I - Diritti e doveri

Art. 52 – Diritti degli atleti

È diritto di ogni atleta:

1. Frequentare le lezioni del corso di appartenenza.
2. Poter contare sulla puntualità e il rispetto degli orari di inizio e di fine lezione.
3. Esprimere la propria opinione riguardo le scelte tecniche in cui è coinvolto.
4. Usufruire di spazi adeguati per allenarsi ed ottenere il recupero delle ore di allenamento perse per gravi e comprovati motivi, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 53 – Doveri degli atleti

È dovere di ogni atleta:

1. Essere puntuale alle lezioni.
2. Frequentare le lezioni, evitando scelte preferenziali, compatibilmente con gli impegni scolastici o di lavoro.
3. Accettare le consegne dell'allenatore ed eseguirle a meno che non ritenga siano dannose alla sua salute, ed in quel caso porre la questione al Responsabile del Corso o al Responsabile del Settore Tecnico.
4. Mantenere in ordine il materiale di allenamento, controllare la pulizia e l'efficienza di pattini, ruote e loro pertinenze.

Capo II - Norme ordinarie di disciplina

Art. 54 – Comportamento durante gli allenamenti

Gli atleti devono seguire gli allenamenti con attenzione ed impegno assumendo atteggiamenti consoni alla buona riuscita dell'attività sportiva. Essi sono tenuti a svolgere le attività in modo ordinato e sicuro per sé e per gli altri.

Art. 55 – Permesso di uscita dalla pista

Nessun atleta può allontanarsi dalla pista durante gli allenamenti senza l'autorizzazione dell'allenatore responsabile, o nel caso di più allenatori, di quello con maggior grado.

Art. 56 – Abbigliamento sportivo

Gli atleti sono tenuti a rispettare durante gli allenamenti un abbigliamento sportivo adeguato, che possibilmente rispecchi i colori sociali: il gonnellino per le femmine e i pantaloni in licra o tuta per i maschi. Nelle competizioni è d'obbligo l'intero corredo sociale: tuta, divisa, borsa dei pattini, borsa porta-vestiti e zaino.

Art. 57 – Giustificazione delle assenze

Ogni assenza deve essere preventivamente giustificata ad un membro del Consiglio Direttivo o ad un rappresentante dell'Associazione, anche telefonicamente. Tale giustificazione non dà diritto a ritardi nel pagamento del canone sociale. In caso di assenza ingiustificata per due allenamenti consecutivi l'atleta verrà ammonito verbalmente al momento del suo rientro in pista. Alla seconda ammonizione verbale o alla quarta assenza ingiustificata consecutiva l'atleta riceverà un'ammonizione scritta. Se l'atleta persisterà nelle assenze ingiustificate l'Associazione prenderà i provvedimenti del caso.

Art. 58 – Orario di allenamento

Salvo precise disposizioni o accordi in senso diverso, gli atleti devono rispettare l'orario di entrata in pista per il proprio gruppo di appartenenza. In caso di impossibilità stabile, l'atleta o chi ne fa legalmente le veci è tenuto a darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, il quale, d'intesa con il Settore Tecnico, valga la possibilità di adattare o di modificare l'orario di allenamento alle esigenze personali dell'atleta.

Art. 59 – Responsabilità esclusiva dell'allenatore

Spetta all'allenatore e alla Commissione del Settore Tecnico ogni decisione riguardante la preparazione tecnica degli atleti, nonché la scelta di coloro da iscrivere alle manifestazioni sportive e non, compatibilmente all'effettivo grado di

preparazione raggiunto e subordinatamente ad una presenza agli allenamenti superiore al 75%.

Capo III - Norme straordinarie di disciplina

Sezione I – Competizioni e trasferte

Art. 60 – Comportamento nell'imminenza della competizione

Nei 15 giorni precedenti la competizione, gli atleti ad essa iscritti sono tenuti a non intraprendere attività diverse che possano in qualunque modo nuocere alla prestazione di gara. In caso contrario è facoltà esclusiva del Settore Tecnico decidere in merito alla partecipazione alla gara dell'atleta.

Durante il rimanente periodo, è richiesto di informare il Settore Tecnico delle eventuali altre attività intraprese dall'atleta.

Art. 61 – Preparazione dei costumi di gara

I costumi di gara devono essere pronti almeno 15 giorni prima della competizione, per consentire all'allenatore di controllarne la conformità al regolamento e alla musica del programma di gara.

Art. 62 - Trasferte

Durante le trasferte gli atleti sono accompagnati da un allenatore e da un rappresentante dell'Associazione. Essi dipendono completamente dai suddetti responsabili e non possono prendere iniziative senza autorizzazione.

Sezione II – Altre manifestazioni

Art. 63 – Autorizzazione a partecipare a manifestazioni

L'atleta contattato da esterni per un'esibizione od altra manifestazione è tenuto ad informare l'allenatore responsabile e il Settore Tecnico, chiedendo l'autorizzazione a partecipare all'esibizione.

Se si tratta di un atleta azzurro, è necessario informare anche il Commissario Tecnico, chiedendone anche in questo caso l'autorizzazione.

In ogni caso, l'atleta potrà esibirsi solo ed esclusivamente se in possesso di regolare nulla osta firmato dal Consiglio Direttivo.

Art. 64 – Partecipazione a stage o raduni

La partecipazione degli atleti a raduni e stage, non della Nazionale, è subordinata a quella dell'Associazione e non può essere oggetto di libera iniziativa di singoli atleti.

Titolo VI - Condotta degli allenatori

Capo I - Diritti e doveri

Art. 65 – Requisito formale dell'allenatore

Può essere allenatore dell'Associazione solamente colui che è anche socio ordinario, onorario, benemerito o fondatore dell'Associazione.

Art. 66 – Doveri principali dell'allenatore

Ogni allenatore è responsabile di un gruppo di atleti, organizza per essi l'attività annuale, sia sportiva che agonistica, è a conoscenza delle eventuali problematiche di ognuno di essi e informa le famiglie circa l'attività che intende effettuare.

Art. 67 – Doveri dell'allenatore in pista

L'allenatore, durante le ore di allenamento, rispetta l'orario di inizio e fine lezione, non ha rapporti preferenziali con gli atleti, non colloquia con i genitori o chi per essi.

Egli fa mantenere agli atleti il rispetto dell'ambiente, delle cose, degli altri e di sé, dandone l'esempio in prima persona.

Art. 68 – Dovere di informazione

L'allenatore relaziona periodicamente i programmi e le scelte tecniche ai genitori degli atleti posti sotto la sua responsabilità.

Art. 69 – Assenze e sostituzioni

L'allenatore che per qualsiasi motivo risulti impossibilitato a presenziare alle lezioni comunica tempestivamente la sua assenza al Responsabile del Settore Tecnico e si fa sostituire autonomamente, purché in accordo con il Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 70 – Diritti e doveri di partecipazione

L'allenatore ha diritto e deve partecipare alle riunioni indette dal Responsabile del Settore Tecnico.

Egli ha diritto e deve partecipare alle competizioni in cui siano coinvolti atleti di cui è responsabile, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro o di studio, ed assicura comunque la presenza eventuale di un suo sostituto.

Art. 71 – Decisioni degli Organi competenti

L'allenatore ha diritto ad essere sempre tempestivamente informato sulle decisioni assunte dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile del Settore Tecnico, nel caso queste interessino l'organizzazione del suo lavoro o riguardino atleti a lui affidati.

Capo II - Obblighi burocratici

Art. 72 – Obbligo di compilazione dei registri

Gli allenatori sono tenuti a compilare il registro delle presenze e l'agenda di pista.

Art. 73 – Lezioni private

L'allenatore che desideri effettuare una o più ore di lezioni private deve informare il responsabile del Settore Tecnico e, nel caso in cui, nell'orario scelto, la pista non sia libera, deve contattare l'allenatore responsabile ed accordarsi con esso. Le modalità di rimborso di tali ore di lezione e le eventuali percentuali spettanti all'Associazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita circolare.

Titolo VII - Condotta dei soci genitori e chi ne fa le veci

Art. 74 – Comportamento generale

È dovere dei soci genitori agire nell'interesse dei figli in accordo con l'allenatore responsabile, all'insegna della trasparenza e del rispetto reciproco.

È diritto dei soci genitori:

1. Essere informati dei progressi dei propri figli, delle tecniche di allenamento e degli eventuali problemi verificatisi in pista, dovuti al comportamento degli stessi.
2. Agire in vece del figlio minorenne in conformità al presente Regolamento, ferma restando la centralità dell'interesse dell'atleta.
3. Avere un dialogo costruttivo con il Settore Tecnico, esprimendo la propria opinione circa le scelte di natura tecnica, o comportamentale nei confronti dell'atleta.

Art. 75 – Comportamento in pista

I soci genitori possono assistere soltanto al primo allenamento del mese nel completo rispetto del lavoro altrui. Essi non avvicinano i ragazzi durante gli allenamenti e le competizioni, se non in casi di necessità e comunque previo accor-

do con l'allenatore, quando gli atleti sono sotto la responsabilità di quest'ultimo. Essi non interferiscono nelle scelte tecniche dell'allenatore.

Art. 76 – Colloqui con gli allenatori

I soci genitori possono avere dei colloqui con gli allenatori fuori dall'orario di allenamento, e comunque su preavviso.

Essi non interrompono il regolare svolgimento degli allenamenti, se non per motivi di particolare necessità ed urgenza.

Titolo VIII - Provvedimenti disciplinari

Capo I - Dei provvedimenti in generale

Art. 77 – Elenco dei provvedimenti

I provvedimenti disciplinari, in ordine crescente di gravità, sono:

- l'ammonizione verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la sospensione dalla frequenza in Associazione e dagli incarichi sociali;
- l'allontanamento definitivo dall'Associazione.

Art. 78 – Ammonizione verbale

L'ammonizione verbale consiste in un richiamo verbale rivolto al socio ritenuto responsabile di una lieve mancanza nel rispetto del Regolamento.

Art. 79 – Ammonizione scritta

L'ammonizione scritta consiste in un richiamo scritto, recapitato con ogni mezzo idoneo all'autore della violazione, inflitto per la persistenza in mancanze già colpite con ammonizione verbale, e per più gravi violazioni del Regolamento.

Art. 80 – Sospensione

La sospensione dalla frequenza in Associazione o dagli incarichi sociali è inflitta per la persistenza di mancanze già colpite con ammonizione scritta, e per gravi inadempienze alle disposizioni del presente Regolamento e dello Statuto o per comportamenti comunque riprovevoli.

Essa non è inferiore ad una settimana, né superiore a sei mesi.

Art. 81 – Allontanamento definitivo

L'allontanamento definitivo dall'Associazione è inflitto per comportamenti disonorevoli, gravi e ripetute azioni atte a denigrare l'Associazione, o continue gravi mancanze del rispetto dello Statuto già colpite con la sospensione.

L'irrogazione di tale provvedimento da parte del Consiglio giudicante ha valore di proposta avanzata al Consiglio Direttivo, che può o meno deliberare l'allontanamento definitivo ai sensi dell'articolo 11.1 lettera b) dello Statuto.

Capo II - Dell'esecuzione dei provvedimenti

Art. 82 – Domanda di provvedimento

I provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 77 e seguenti vengono irrogati, su domanda del socio direttamente leso dalla violazione, dal Consiglio giudicante formato all'uopo secondo le disposizioni dell'art. 50.

La domanda di provvedimento deve essere scritta e recapitata al Presidente con qualsiasi mezzo idoneo entro una settimana dall'avvenuta violazione del Regolamento.

Art. 83 – Convocazione del Consiglio

Il Consiglio giudicante è convocato dal Presidente entro una settimana dalla ricezione della domanda, una volta che egli abbia accertato la non manifesta infondatezza della stessa.

Art. 84 – Modalità d'azione del Consiglio

Il Consiglio giudicante sente le ragioni delle parti in causa e delibera all'unanimità, tenendo presente le testimonianze, se necessarie, e le circostanze del caso.

Esso si riunisce in un'unica seduta ed è tenuto a comunicare la propria decisione al termine della stessa, dopo il tempo necessario a che i suoi membri si consultino fra loro.

Art. 85 – Esecuzione dei provvedimenti e impugnazioni

I provvedimenti, irrogati secondo il disposto dell'articolo 82 e seguenti, devono essere motivati.

Essi sono immediatamente esecutivi e producono i loro effetti nonostante impugnazioni da parte di colui che subisce il provvedimento, le quali potranno essere sottoposte al Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla pronuncia del Consiglio giudicante.

Titolo VIII – Provvedimenti disciplinari

Art. 86 – Condono dei provvedimenti

È facoltà del Consiglio Direttivo condonare il provvedimento disciplinare su richiesta del socio che ne ha proposto l'irrogazione, qualora ritenga sussistano i presupposti per una tale azione ed essa sia opportuna.

Il Consiglio Direttivo redige a tal proposito una circolare nella quale motiva la sua decisione.

La circolare recante il condono è recapitata con ogni mezzo idoneo al socio riabilitato.

Art. 87 – Tassatività

La violazione di qualsiasi norma del presente Regolamento ad opera di un socio o di un ospite dello stesso ha come conseguenza solo ed esclusivamente uno dei provvedimenti di cui all'articolo 77 e seguenti, irrogati dal Consiglio giudicante di cui all'articolo 82 e seguenti, tranne che per l'allontanamento definitivo (esclusione) che, in base all'articolo 11.1 lettera b) dello Statuto, è deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 88 – Recidiva

La reiterazione del comportamento scorretto non può avere come conseguenza un provvedimento di pari o minore gravità rispetto a quello precedente.

Indice sommario

Statuto

- **Titolo I**
 - Art. 1 – Costituzione
- **Titolo II**
 - Art. 2 – Durata
- **Titolo III**
 - Art. 3 – Sede
- **Titolo IV**
 - Art. 4 – Scopo
 - Art. 5 – Accettazione delle norme federali
- **Titolo V**
 - Art. 6 – Soci
 - Art. 7 – Numero
 - Art. 8 – Categorie
 - Art. 9 – Obblighi dei soci
 - Art. 10 – Diritti dei soci
 - Art. 11 – Perdita della qualità di socio
- **Titolo VI**
 - Art. 12 – Organi associativi
- **Titolo VII**
 - Art. 13 - Assemblea
 - Art. 14 – Voto e votazioni
 - Art. 15 – Quorum costitutivi
 - Art. 16 – Quorum deliberativi
 - Art. 17 – Delle adunanze e dei verbali
 - Art. 18 – Competenze
- **Titolo VIII**
 - Art. 19 – Consiglio Direttivo
 - Art. 20 – Composizione
 - Art. 21 – Nomina e sostituzione dei consiglieri
 - Art. 22 – Adunanze
 - Art. 23 – Quorum
 - Art. 24 – Verbali
 - Art. 25 – Competenze
- **Titolo IX**
 - Art. 26 - Presidente
- **Titolo X**
 - Art. 27 – Patrimonio
 - Art. 28 – Risorse economiche
 - Art. 29 – Esercizio sociale e rendiconto
 - Art. 30 – Il collegio dei revisori dei conti
 - Art. 31 – Il collegio dei probiviri
- **Titolo XI**
 - Art. 32 – Norme finali

Regolamento

- **Titolo I – Disposizioni generali**
 - Capo I – Applicazione e finalità
 - Art. 1 – Ambito di applicazione
 - Art. 2 – Conoscenza delle norme
 - Art. 3 – Finalità del Regolamento
 - Art. 4 – Finalità delle attività associative
 - Capo II – Elementi fondamentali
 - Art. 5 – Colori sociali e simbolo
 - Art. 6 – Anno sociale, anno sportivo e frequenza
 - Capo III – Condotta nell'ambiente sociale
 - Art. 7 – Obblighi fondamentali del socio
 - Art. 8 – Responsabilità per danni
 - Art. 9 – Inquinamento dell'ambiente sociale
 - Art. 10 – Divieti speciali vigenti in pista
- **Titolo II – Utilizzo dell'impianto**
 - Capo I – Responsabilità di gestione
 - Art. 11 – Competenza del Consiglio Direttivo
 - Art. 12 – Concessione e cura dell'impianto
 - Art. 13 – Rimborso forfettario
 - Art. 14 – Modalità della concessione
 - Capo II – Doveri dei concessionari
 - Art. 15 – Rispetto delle istruzioni
 - Art. 16 – Obblighi generali
 - Art. 17 – Impiego di attrezzature esterne
 - Art. 18 – Incombenze ulteriori relative all'evento
 - Art. 19 – Esonero da responsabilità
- **Titolo III – I Soci**
 - Capo I – Ammissione e recesso dei soci
 - Art. 20 – Iscrizione
 - Art. 21 – Soci minorenni
 - Art. 22 – Recesso
 - Art. 23 – Partecipazione all'attività sportiva
 - Capo II – Canoni di frequenza ai corsi
 - Art. 24 – Annualità del canone
 - Art. 25 – Pagamento
 - Art. 26 – Corso di avviamento
 - Art. 27 – Infortuni
 - Art. 28 – Agevolazioni per nuclei familiari numerosi
 - Art. 29 – Agevolazioni per gli atleti impegnati in più specialità
 - Art. 30 – Agevolazioni per meriti sportivi
 - Capo III – Orario degli allenamenti
 - Art. 31 – Definizione dell'orario
 - Art. 32 – Modifiche all'orario di allenamento
 - Capo IV – Facoltà dei soci
 - Art. 33 – Organizzazione di eventi
 - Art. 34 – Rappresentanti di corso

Indice sommario

• **Titolo IV – Organi dell'Associazione**

Capo I – Settore Tecnico

Sezione I – Caratteristiche dell'Organo

Art. 35 – Composizione

Art. 36 – Suddivisione

Art. 37 – Riunioni

Art. 38 – Competenze

Sezione II – Sistema di valutazione del processo di apprendimento degli atleti

Art. 39 – Definizione di “grado”

Art. 40 – Test di valutazione

Art. 41 – Passaggio di grado

Art. 42 – Riconoscimento simbolico

Art. 43 – Variazioni

Art. 44 – Informazioni

Capo II – Altri organi

Sezione I – Consiglio dei Soci

Art. 45 – Costituzione

Art. 46 – Modalità dell'incarico

Art. 47 – Coordinatore

Sezione II – Gruppi di lavoro

Art. 48 – Costituzione

Art. 49 – Durata dell'incarico

Sezione III – Consiglio giudicante

Art. 50 – Costituzione

Art. 51 – Rinvio

• **Titolo V – Condotta degli atleti**

Capo I – Diritti e doveri

Art. 52 – Diritti degli atleti

Art. 53 – Doveri degli atleti

Capo II – Norme ordinarie di disciplina

Art. 54 – Comportamento durante gli allenamenti

Art. 55 – Permesso di uscita dalla pista

Art. 56 – Abbigliamento sportivo

Art. 57 – Giustificazione delle assenze

Art. 58 – Orario di allenamento

Art. 59 – Responsabilità esclusiva dell'allenatore

Capo III – Norme straordinarie di disciplina

Sezione I – Competizioni e trasferte

Art. 60 – Comportamento nell'imminenza della competizione

Art. 61 – Preparazione dei costumi di gara

Art. 62 – Trasferte

Sezione II – Altre manifestazioni

Art. 63 – Autorizzazione a partecipare a manifestazioni

Art. 64 – Partecipazione a stage o raduni

• **Titolo VI – Condotta degli allenatori**

Capo I – Diritti e doveri

Art. 65 – Requisito formale dell'allenatore

Art. 66 – Doveri principali dell'allenatore

Art. 67 – Doveri dell'allenatore in pista

Indice sommario

- Art. 68 – Dovere di informazione
- Art. 69 – Assenze e sostituzioni
- Art. 70 – Diritti e doveri di partecipazione
- Art. 71 – Decisioni degli Organi competenti
- Capo II – Obblighi burocratici
- Art. 72 – Obbligo di compilazione dei registri
- Art. 73 – Lezioni private
- **Titolo VII – Condotta dei soci genitori e di chi ne fa le veci**
- Art. 74 – Comportamento generale
- Art. 75 – Comportamento in pista
- Art. 76 – Colloqui con gli allenatori
- **Titolo VIII – Provvedimenti disciplinari**
- Capo I – Dei provvedimenti in generale
- Art. 77 – Elenco dei provvedimenti
- Art. 78 – Ammonizione verbale
- Art. 79 – Ammonizione scritta
- Art. 80 – Sospensione
- Art. 81 – Allontanamento definitivo
- Capo II – Dell'esecuzione dei provvedimenti
- Art. 82 – Domanda di provvedimento
- Art. 83 – Convocazione del Consiglio
- Art. 84 – Modalità d'azione del Consiglio
- Art. 85 – Esecuzione dei provvedimenti ed impugnazioni
- Art. 86 – Condoni dei provvedimenti
- Art. 87 – Tassatività
- Art. 88 – Recidiva